



Codice Ente 11037 Protocollo n.
Seduta Pubblica del 09/03/2023 - Convocazione 1° - Sessione Ordinaria
Oggetto: proposta di delibera n. 35
DELIBERAZIONE N. 17 DEL 09/03/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023.

L'anno Duemilaventitre, il giorno 09 del mese di Marzo, alle ore 18.30 è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

All'appello risultano presenti n. 24 Consiglieri, escluso il Sindaco:

Pilotto Paolo	assente	Longo Massimiliano	assente
Bertola Cherubina	presente	Maffè Pierfranco	presente
Zonca Pietro	presente	Merlini Desirée	assente
Allevi Dario	assente	Monguzzi Marco	presente
Arbizzoni Andrea	presente	Paciello Donatella	presente
Bonetti Giulia	presente	Parrella Tullio	presente
Braccio Leonardo	presente	Pietrobon Marco	presente
Brizzolaro Sarah	presente	Piffer Paolo	presente
Cirillo Francesco	assente	Porro Maria Giovanna	presente
De Luca Giuseppe	presente	Racioppi Francesco	presente
Dell'Aquila Francesca	assente	Riboldi Marco	presente
Erba Michele	presente	Sassoli Martina	assente
Galbiati Stefano	assente	Spedo Lorenzo	presente
Galli Stefano	presente	Toselli Stefano	presente
Gentile Lorenzo	presente	Villa Simone	assente
Guffanti Ilaria	presente	Visconti Sergio	presente
Imperatori Angelo	presente		

Presiede il Presidente del Consiglio comunale Cherubina Bertola
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune, Dott. Franco Andrea Barbera.

Il Presidente del Consiglio comunale, Cherubina Bertola, introduce la proposta di delibera, la cui parziale trattazione si è tenuta nella seduta del 6.3.2023.

Entro il termine di Mercoledì 8 Marzo, stabilito dal Regolamento di Contabilità, non risultano pervenuti emendamenti sulla proposta in esame.

Il Consiglio comunale

Premesso che il comma 738, dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 27/12/2019, ha istituito l'Imposta municipale propria abolendo, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nella parte riferita all'IMU e alla TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che la nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 avente come presupposto il possesso d'immobili. Non costituisce, invece, presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dalla Legge 160/2019, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto il comma 744 del suddetto articolo 1 che riserva allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

Dato atto che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Visto il comma 747 lettera c) dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Visto il comma 760 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 748 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 749 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto il comma 750 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU;

Visto il comma 752 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 753 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il quale stabilisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2020, e la disciplina con lo stesso adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Richiamata la definizione di abitazione principale contenuta alla lettera b) del comma 741 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, tenendo conto degli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022;

Ritenuto che nell'ambito della propria autonomia impositiva, il comune possa approvare una struttura differenziata di aliquote, in particolare finalizzata all'applicazione di aliquote ridotte rispetto a quella ordinaria per particolari casistiche;

Preso atto che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 in base la quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/06/2020 che ha stabilito le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2020 le quali, per effetto delle norme sopra richiamate, sono state applicate anche negli anni 2021 e 2022;

Richiamato l'articolo 1 comma 767 della Legge 160/2019, che dispone che le aliquote IMU e i regolamenti IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto l'articolo 1, comma 837, della Legge 197/2022;

Rilevato che, al fine di raggiungere gli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, si rende necessario per l'anno 2023 approvare

le aliquote e la detrazione IMU nelle misure indicate nell'allegato alla presente deliberazione;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente,

Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il Dott. Walter Blasi, Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie, il quale ha dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse (prot. n. 9228/2023, agli atti);

Considerata la necessità dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di consentire all'ufficio l'adeguata diffusione ai contribuenti del relativo contenuto nonché ogni attività organizzativa per la gestione del tributo in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: G1A0104a - Governo dei servizi fiscali e tributari; Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa UFFICIO TRIBUTI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2) Di approvare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come*

puntualmente indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) *Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della Legge 160/2019;*

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni d'urgenza

DELIBERA

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilita' del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

SSSSS

Esaurite la discussione e le dichiarazioni di voto, per le quali si rinvia al verbale di seduta, il Presidente del Consiglio comunale invita l'aula a procedere alla votazione della proposta di delibera.

La votazione si tiene per voto palese a mezzo del sistema elettronico.

L'esito della votazione, accertato con l'assistenza degli scrutatori Braccio, Imperatori, Villa è il seguente:

Consiglieri presenti n. 27 Consiglieri votanti n. 18 Maggioranza richiesta n.10

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 1

Astenuti 9 (Allevis, Arbizzoni, Cirillo, Galbiati, Galli, Maffè, Merlini, Monguzzi, Sassoli)

Alla presente votazione risultano assenti i Consiglieri: Dell'Aquila, Erba, Gentile, Guffanti, Longo, Villa.

In esito alla votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) *Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;*
- 2) *Di approvare per l'anno 2023 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria di cui alla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come puntualmente indicate nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;*
- 3) *Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;*

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni d'urgenza, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità di cui all'art.134 comma 4, del D.Lgs 267/2000.

La votazione si tiene per voto palese a mezzo del sistema elettronico, con l'assistenza degli stessi scrutatori, con il seguente esito:

Consiglieri presenti 23 consiglieri votanti 23 maggioranza richiesta 17

Voti favorevoli n.23

Voti contrari n.//

Astenuti n. //

Alla presente votazione risultano assenti i Consiglieri: Allevi, Cirillo, Dell'Aquila, Galbiati, Gentile, Guffanti, Longo, Merlini, Sassoli, Villa.

In esito alla votazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
2023.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 15/02/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE
2023.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Il parere viene espresso considerato che, ai fini di raggiungere gli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, si rende necessario per l'anno 2023 approvare le aliquote e la detrazione IMU nelle misure indicate nell'allegato alla presente deliberazione.

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

Comune di Monza

Provincia di Monza e della Brianza

Coll. Rev. 6 - 2023

Collegio dei Revisori
Verbale

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 56/2021, esecutiva ai sensi di legge, componenti Sig.ri:

Oggioni Dott. Maurizio, Presidente;

Belotti Dott. Battista, Componente;

Pozzi Dott. Andrea, Componente;

Si è riunito per adempiere agli obblighi in materia di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica ex art. 239, comma 1 lettera b), D.Lgs. 267/2000, in materia di applicazione dei tributi locali.

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, atto avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023".

Vista la deliberazione in oggetto, mediante la quale il Consiglio Comunale determina le aliquote dell'Imposta municipale propria per l'anno 2023 e la detrazione per l'abitazione principale, limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Esaminata la documentazione richiamata ed esperita l'istruttoria di rito,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME

Parere contabile favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale riguardante "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2023"

Monza, 21.02.2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente: Oggioni Dott. Maurizio

Componente: Belotti Dott. Battista

Componente: Pozzi Dott. Andrea

Documento firmato digitalmente



Commissione Consiliare Bilancio e Attività Produttive

Parere n. 10/2023

al Presidente del Consiglio Comunalee p.c. al SINDACOall'Assessore al Bilancioall'Assessore alle Attività ProduttiveS E D E

Monza, 28 febbraio 2023

Si comunica che la COMMISSIONE CONSILIARE BILANCIO E TRIBUTI - ECONOMATO - SOCIETA' PARTECIPATE - SPENDING REVIEW - COMMERCIO E INDUSTRIA, ARTIGIANATO, LAVORO, TURISMO, CITTA' CABLATA - SMART CITIES nella seduta del 28 febbraio 2023 ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione relativa a:

"TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2023: APPROVAZIONE TARIFFE"

come di seguito specificato:

favorevoli	PARTITO DEMOCRATICO - AZIONE CON CALENDIA - LAB MONZA- MONZA ATTIVA E SOLIDALE	voti 20
contrari	nessuno	voti -
astenuti	NOI CON DARIO ALLEVI - FRATELLI D'ITALIA- FORZA ITALIA - CIVICAMENTE - LEGA LOMBARDA -GRUPPO MISTO	voti 12
presenti non votanti	nessuno	voti -
assenti		voti
	Totale	voti 32

Il Presidente della Commissione
(Stefano Galli)

**ALLEGATO alla deliberazione di approvazione aliquote Imposta municipale propria
anno 2023**

1. Aliquote e detrazioni IMU anno 2023:

- a) aliquota pari a 0,6 per cento e la detrazione pari a 200 euro per i fabbricati destinati ad abitazione principale di cui all'art. 1, comma 748, della Legge 27.12.2019 n. 160, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria);
- b) aliquota ridotta, pari allo 0,84 per cento per le unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa;
- c) aliquota ridotta, pari allo 0,76 per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- d) aliquota ridotta, pari allo 0,76 per cento per gli immobili interamente concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/98 e ai sensi delle condizioni previste per il canone Sociale e Moderato dalla Legge Regionale n. 16/2016 e successivi provvedimenti attuativi;
- e) aliquota ridotta, pari allo 0,76 per cento per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), da:
 - 1) il possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti;
 - 2) per gli immobili concessi in uso gratuito alle condizioni e con i requisiti previsti dall'articolo 1 comma 747 lettera c) della Legge n. 27.12.2019 n. 160;
- f) aliquota ridotta, pari allo 0,84 per cento per l'abitazione e le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- g) aliquota ridotta, pari allo 0,84 per cento per le unità immobiliari possedute dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del D.Lgs 460/1997 e iscritte all'apposito Albo delle Finanze, istituito dall'art. 11 dello stesso decreto;
- h) aliquota pari all'1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 1, comma 753 della Legge 27.12.2019 n. 160, con esclusione degli immobili categoria D3 di cui al punto successivo. Allo Stato spetta la quota di gettito pari allo 0,76 per cento, al Comune spetta la restante quota dello 0,30 per cento;
- i) aliquota pari allo 0,87 per cento per le unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale D/3, destinate a sale cinematografiche e teatrali, possedute o concesse in locazione. Allo Stato spetta la quota di gettito pari allo 0,76 per cento, al Comune spetta la restante quota dello 0,11 per cento;
- j) aliquota pari allo 0,00 per cento, pertanto azzeramento aliquota, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art. 1, comma 750, della Legge 27.12.2019 n. 160;
- k) aliquota pari all' 1,06 per cento per i terreni agricoli di cui all'art. 1, comma 752, della Legge 27.12.2019 n. 160;
- l) aliquota di base dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 754, della Legge 27.12.2019 n. 160, pari all'1,06 per cento (*unovirgolazeroseipercento*) per tutti gli immobili, casi e fattispecie, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere.

2. di stabilire che per le fattispecie indicate alle lettere b), d), e1), f), g) del punto 1, deve essere presentata specifica comunicazione all'ufficio Tributi, su modulistica dallo stesso predisposta, da parte dei contribuenti interessati entro il 31 dicembre dell'anno di

riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria, fatti salvi gli obblighi dichiarativi in tutti i casi previsti dalla Legge e dal decreto ministeriale di approvazione del modello dichiarativo. Il mancato rispetto del termine di presentazione della comunicazione non comporta la decadenza dal beneficio purché il contribuente possieda i requisiti previsti per la relativa applicazione nel periodo d'imposta di riferimento;

3. di dare atto che per le aree fabbricabili, il valore é costituito da quello venale in comune commerci al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 09/03/2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Cherubina Bertola

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Franco Andrea Barbera

Si precisa che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno **21 MAR, 2023** ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 D.Lgs n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi, dal **21 MAR, 2023** al **4 APR, 2023**.

E' divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini per non aver riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE